



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

Via Signorini n. 118, 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866  
email: [urp@comune.riomaggiore.sp.it](mailto:urp@comune.riomaggiore.sp.it) / pec: [segreteria@pec-comunediriomaggiore.it](mailto:segreteria@pec-comunediriomaggiore.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 48 DEL 18 GIU 2018

**OGGETTO: Affidamento incarico professionale di collaborazione occasionale e supporto ufficio ragioneria/tributi al Sig. Nibetti Vezio.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:

RICHIAMATA:

- la convenzione tra il Comune di Vernazza ed il Comune di Riomaggiore per la gestione del Servizio Finanziario;
- la nota della Dott.ssa Barbara Palla con la quale rinunciava all'incarico interrompendo di fatto il servizio in convenzione a far tempo dal 01.05.2018;

PREMESSO:

- che presso l'ufficio Ragioneria è presente, attualmente, una sola dipendente a tempo pieno ed indeterminato;
- che in questo periodo gli uffici Ragioneria/Tributi sono interessati da numerosi adempimenti;
- che il Segretario Comunale della sede di Riomaggiore, Dott.ssa Valentina Marino, è assente dal servizio fin dall'anno 2017 per congedo parentale;

**RAVVISATA** l'opportunità, in questo particolare momento, di conferire N. 1 incarico professionale occasionale a soggetto esterno già operante nell'ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa fattivamente supportare l'operato del Servizio Ragioneria/Tributi e garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle attività;

**ACCERTATO** preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

**RICHIAMATO** a tal fine l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente recita:  
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione



*conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.*

**EFFETTUATA** una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e ribadito che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detti incarichi;

**INDIVIDUATO**, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico, il Sig. Nibetti Vezio dipendente del Comune della Spezia – Cat. C - Istruttore contabile addetto al Servizio Tributi

**EVIDENZIATO** che il Comune della Spezia ha già espresso, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il proprio assenso all'espletamento dell'incarico in parola da parte del proprio dipendente, acquisito al prot. gen. dell'Ente in data 14.06.18 al n. 6641;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

**EVIDENZIATO** che le attività organizzative e finanziarie attengono a funzioni istituzionali dell'Ente e, pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico;

**RILEVATO** che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, *“gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti [...] entro il termine stabilito dalla lettera d'incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa”). Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.”*;

**RILEVATO** che l'incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabili a soggetti terzi, riconducibile ad "obblighi di fare";

**RIBADITO** che l'affidamento dell'incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

- necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna che possa consentire un supporto specialistico nell'ambito dei servizi finanziari/tributi;
- mancanza di altre figure all'interno dell'Ente aventi una preparazione specifica in materia;

**RILEVATO** che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a. l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione; (attività di ragioneria/tributi);
- b. la prestazione è di natura temporanea (sino al 31.12.2018) ed altamente qualificata (in quanto è affidata a dipendente di altri enti di maggiori dimensioni demografiche e problematiche organizzative; la formazione acquisita dal prestatore in ambito pubblico consente l'immediata fruibilità dell'incarico);
- c. sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Riomaggiore), oggetto dell'incarico (supporto al Servizio Ragioneria/Tributi) e compenso della collaborazione (€4.800,00 lordo);

**RILEVATO** in particolare che le attività oggetto dell'incarico sono:

- supporto tecnico-applicativo in materia di gestione dei tributi e delle tariffe comunali;
- analisi delle principali banche dati tributarie (IMU e TARI) ed eventuale bonifica delle anomalie riscontrate;
- assistenza nella revisione annuale dei regolamenti comunali in materia tributaria e nella predisposizione degli atti afferenti la riscossione dei tributi locali;
- risposta a quesiti tramite telefono o email;
- ulteriore attività di assistenza su materie di competenza dell'Ufficio Tributi non ricomprese nei punti precedenti;

**CONSIDERATO**, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con il Comune di Riomaggiore un rapporto collaborativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

**RILEVATO** che nell'incarico in parola sussistono gli elementi della *particolare e comprovata specializzazione*, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore;

**RITENUTO** di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale

previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

**VISTI** altresì:

- l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 2222 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio Comunale;

**PRESO ATTO** che l'attività istruttoria è stata curata dal Segretario Comunale Supplente, Dott.ssa Rossella Caprara;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2018, esecutiva ai sensi di legge;

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria sul capitolo n. 750 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

**CONSIDERATO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### **DETERMINA**

- 1) **DI AFFIDARE** al Sig. Nibetti Vezio dipendente del Comune della Spezia – Cat. C - Istruttore contabile addetto al Servizio Tributi incarico di collaborazione occasionale per il supporto al Servizio ragioneria/tributi del Comune di Riomaggiore;
- 2) **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 4.800,00 al lordo della ritenuta d'acconto a favore del Sig. Nibetti Vezio imputando la medesima al cap. 750 gestione competenza – del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
  - all'incarico in parola si applicano le disposizioni previste all'art. 2222 e successivi del Codice Civile in materia di "contratto d'opera";
  - il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale "lavoro autonomo non esercitato abitualmente";
  - il compenso spettante all'incaricato concorre alla determinazione del carico I.R.A.P. secondo il metodo retributivo in conformità alle previsioni dell'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;
  - il compenso, qualora se ne rilevassero i presupposti, è assoggettato al regime contributivo I.N.P.S. contemplato dall'art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003;

Per Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale Supplente

Dott.ssa Rossella Caprara

